



Comune di Poggio Renatico

Provincia di Ferrara

Area Tecnica

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE**

*(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L.
n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)*

(approvato con Deliberazione della G.C. n. 102 del 16/12/2015)

ART. 1: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	3
ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	4
ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA.....	6
ART. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO	6
ART. 6 - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ.....	7
ART. 7 - CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	8
ART. 8 - ASSICURAZIONI.....	8
ART. 9 - RITARDI E PENALITÀ.....	8
ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE	8
ARTICOLO 11 - DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE.....	9

ART. 1: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa eventuale personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

ART. 2: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) per le attività inerenti ai lavori pubblici di:
 - ✓ progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera
 - ✓ direzione lavori
 - ✓ piano della sicurezza in fase di progettazione
 - ✓ direzione lavori
 - ✓ collaudo, certificato di regolare esecuzione
 - ✓ rendicontazione agli Enti competenti in caso di Opere finanziate da contributi
3. Ai sensi dell'Art. 2 comma 3[^] DM Infrastrutture n° 84 del 17.03.208 "*Gli incentiviomissis.... sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara*"
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive
5. Per personale dipendente si intende, indifferentemente, quello che ha partecipato alla redazione dei progetti proporzionalmente alla prestazione effettuata ed alla organica collocazione nella

struttura organizzativa.

6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
7. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
8. Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o parte dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi viene ridefinita come segue:

Livello Progettazione	Aliquota
Progetto Preliminare	25%
Progetto Definitivo	50%
Progetto Esecutivo	25%

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 25%. Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

9. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
10. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
4. Le quote delle somme incentivanti di cui al comma 1[^] sono ulteriormente ripartite, tenendo

conto della funzione svolta nelle distinte fasi procedurali secondo le seguenti aliquote:

FUNZIONE SVOLTA	COLLABORATORE ALLA FUNZIONE	INCIDENZA TOTALE	RAPPORTI DI INCIDENZA MAX	RAPPORTI DI INCIDENZA MIN.
R.U.P.	Resp. Area Tecnica Assistente R.U.P. Coll. Amministrativo	20%	R.U.P. 10% Assistente R.U.P. 7% Coll. Amm. 3%	R.U.P. 20% Assistente R.U.P. 0% Coll. Amm. 0%
PROGETTISTA	Coll. Tecnico Coll. Amministrativo	35%	Progettista 23% Coll. Tecn. 10% Coll. Ammin. 2%	Progettista 35% Coll. Tecn. 0% Coll. Ammin. 0%
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ.	Coll. Tecnico Coll. Amministrativo	5%	Resp. Sicurezza 3% Coll. Tecn. 1% Coll. Ammin. 1%	Resp. Sicurezza 5% Coll. Tecn. 0% Coll. Ammin. 0%
DIRETTORE LAVORI	Coll. Tecnico Coll. Amministrativo	25%	Direttore lavori 20% Coll. Tecn. 3% Coll. Ammin. 2%	Direttore lavori 25% Coll. Tecn. 0% Coll. Ammin. 0%
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	Coll. Tecnico Coll. Amministrativo	5%	Coord. Sicurezza 3% Coll. Tecn. 1% Coll. Ammin. 1%	Coord. Sicurezza 5% Coll. Tecn. 0% Coll. Ammin. 0%
COLLAUDATORE REDAZIONE CERT. REG. ESEC.	Coll. Tecnico Coll. Amministrativo	10%	Callaudatore 8% Coll. Tecn. 1% Coll. Ammin. 1%	Callaudatore 10% Coll. Tecn. 0% Coll. Ammin. 0%
TOTALE		100%	100%	100%

5. Qualora un dipendente rivesta più funzioni nell'ambito del procedimento unico di attuazione delle OO.PP., si sommano le aliquote di cui al precedente comma 4[^] corrispondenti ad ogni singola funzione.
6. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:
 - per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 4[^];
 - per quanto riguarda i livelli di progettazione, l'importo complessivo da ripartire ai dipendenti ai sensi del comma 1 verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, comma 8[^], del presente regolamento.
7. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
8. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Responsabile dell'Area Tecnica, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

ART. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile d'Area LL.PP. per le specifiche attività svolte dai dipendenti e dal Responsabile Gestione Territorio per le attività in capo al Responsabile d'Area LL.PP., previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Il Responsabile del Procedimento per i lavori o le opere, assicura la regolarità degli Atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione della direzione lavori e del collaudo.
4. A seguito dell'accertamento di cui al comma precedente, la liquidazione dell'incentivo di cui all'Art. 92 comma 5[^] Del Codice è effettuata con Atto Dirigenziale sulla base dell'avvenuta conclusione delle funzioni riportate nella seguente tabella.

Incaricati	Bando di gara	Determina aggiudicazione	Redazione C.R.E.	Approvazione Certificato Collaudo
R.U.P. e Assistente		50%		50%
Progettista e collaboratori	45%	45%		10%
Resp. Sicur. progettaz. e collaboratori	45%	45%		10%
Dirett. Lav. e collaboratori			80%	20%
Coord. Sicur. esecuzione e collaboratori			80%	20%

Collaudatore e C.R.E.				100%
--------------------------	--	--	--	------

5. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.
6. Gli incentivi, come sopra calcolati, si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni (ivi compresa la quota che è a carico del Comune) con inclusione dell'IRAP come espresso dalla Corte dei Conti sez. Riunite in sede di controllo, Delibera n. 33/cont/2010.
7. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali in data 01/04/1999 come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi. Il fondo qui disciplinato transita nel "fondo per il personale" oggetto di contrattazione decentrata, per la mera presa d'atto. Eventuali variazioni negli importi di costituzione per adeguamento all'importo delle opere, non saranno vincolate all'attività di contrattazione trattandosi di prestazioni professionali ritenute escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Corte dei Conti Sezioni Riunite delibera 51 del 04.10.2011).
8. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ART. 6 - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

ART. 7 - CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. I progetti sono firmati dai dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

ART. 8 - ASSICURAZIONI

1. Ai sensi degli articoli 90 del Codice degli Appalti e 270 del Regolamento, l'Amministrazione si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa appositamente previsti. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

ART. 9 - RITARDI E PENALITÀ

2. Il ritardo superiore ai 30 giorni nella predisposizione degli atti collegati all'incarico ricevuto determina la riduzione del 30% dei compensi spettanti; il ritardo superiore ai 60 giorni nella predisposizione degli atti collegati all'incarico ricevuto determina la riduzione del 60% dei compensi spettanti; il ritardo superiore ai 90 giorni nella predisposizione degli atti collegati all'incarico ricevuto determina la riduzione del 100% dei compensi spettanti; il RUP redigerà apposita relazione esplicativa delle cause che hanno portato al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni; al Responsabile d'area competente valuterà le giustificazioni addotte. Nel caso in cui lo stesso sia direttamente interessato, le giustificazioni dovranno essere valutate dalla Giunta Comunale.
3. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 comma 1 - del Codice qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere, e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del Codice, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del Codice;
 - b) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge o dal Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ossia del Responsabile di Area.

3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui sopra, l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai procedimenti in corso già avviati e sostituisce il precedente Regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
4. Copia dello stesso, per opportuna informazione, è inviato alle OOSS ed RSU, all'organismo di Valutazione e al revisore dei Conti.
5. Viene altresì pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".